

# **Diritto del commercio internazionale e animali non umani: del concetto di benessere animale e delle eccezioni in ambito OMC**

**Patrício Ignacio Barbirotto**  
Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This chapter examines the increasingly relevant and particularly complex relationship between the World Trade Organisation's (WTO) push for trade liberalisation and European Union's (EU) regulatory efforts to uphold high animal welfare standards. The analysis centres on Article XX of GATT 1994 and other legal mechanisms that permit animal welfare measures within the framework of international trade law (ITL). The chapter advocates for a more integrated approach to animal welfare in ITL, including the inclusion of dedicated clauses in international agreements, building on models already implemented by the EU.

**Keywords** World Trade Organization. European Union. Animal welfare. Trade barriers. International trade law.

**Sommario** 1 Introduzione: sul legame tra commercio internazionale e benessere animale. – 2 Benessere animale e commercio internazionale alla luce del diritto UE. – 3 Diritto dell'OMC e benessere animale. – 3.1 La natura dell'OMC. – 3.2 Il Princípio di non discriminazione commerciale. – 3.3 Eccezioni generali. – 4 Conclusioni.

---

## 1 Introduzione: sul legame tra commercio internazionale e benessere animale

Il diritto del commercio internazionale e la tutela del benessere animale rappresentano due ambiti normativi che, storicamente, hanno seguito traiettorie autonome, ma che oggi si trovano sempre più spesso a intersecarsi e a confrontarsi. Sin dagli accordi di Bretton Woods, il sistema commerciale internazionale si è caratterizzato per la costante spinta verso la liberalizzazione degli scambi, con l'obiettivo dichiarato di rimuovere ostacoli tariffari e non tariffari alla libera circolazione dei beni e dei servizi. Con la fine della Guerra Fredda e l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (in seguito OMC) nel 1995, tale processo ha assunto una dimensione pressoché globale, coinvolgendo la quasi totalità delle economie mondiali in un complesso sistema di regole comuni volto a garantire la stabilità e la prevedibilità degli scambi. A tale sistema si affianca di regole oggi migliaia di altri strumenti giuridici, come gli accordi di libero scambio, gli accordi di cooperazione economica e quelli in materia di investimenti diretti esteri, che contribuiscono alla regolazione delle relazioni economiche tra Stati.

Parallelamente, e in parte come riflesso dei mutamenti culturali e sociali che hanno investito la comunità internazionale, è andata affermandosi una crescente attenzione nei confronti del benessere degli animali non umani. L'adozione di normative nazionali (e sovranazionali) a tutela del benessere animale, in particolare in ambiti come l'allevamento, il trasporto e la macellazione, testimonia il riconoscimento di una sensibilità etica sempre più diffusa, che si traduce in regole giuridiche con un impatto concreto sull'attività degli operatori economici e sui mercati. L'Unione europea (in seguito UE), in tale contesto, si è affermata come uno degli attori principali nella promozione di standard elevati in materia di protezione animale, facendo del benessere animale un valore fondante delle proprie politiche, sia interne sia commerciali. Tuttavia, la stessa nozione di benessere, pur rappresentando un importante avanzamento, resta ancorata a una logica antropocentrica e utilitaristica, che fatica a riconoscere agli animali non umani uno status basato su diritti propri. Per quanto riguarda l'Italia, occorre sottolineare che la politica commerciale comune e quindi la disciplina del commercio estero rientrano tra le competenze esclusive dell'UE.<sup>1</sup> In materia di benessere animale, è invece di competenza esclusiva dell'UE la

---

**1** Cf. Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (in seguito TFUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, rinominato TFUE con il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, art. 3.

conservazione delle risorse biologiche del mare, mentre agricoltura e pesca rientrano tra le competenze concorrenti, pur prevedendo entrambe una politica comune a livello europeo.<sup>2</sup> Per tale ragione, nel prosieguo si farà riferimento in via principale alle disposizioni di diritto dell'UE, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli Stati membri in questi ambiti.

Il dialogo tra la liberalizzazione del commercio internazionale e la tutela del benessere animale, due questioni che a prima vista potrebbero apparire scollegate, solleva una serie di questioni giuridiche e politiche complesse. I requisiti posti dalle normative UE in materia di benessere animale possono infatti porsi in contrapposizione con l'obiettivo di liberalizzare il commercio, dal momento che creano condizioni di mercato diverse per gli operatori economici (Anand 2023). Da un lato si trovano le norme volte a garantire elevati standard di protezione animale, che possono essere percepite da alcuni Stati e operatori economici come barriere tecniche al commercio, suscettibili di ostacolare la libera concorrenza.<sup>3</sup> Dall'altro, c'è la necessità di assicurare la conformità delle misure adottate agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC che impone un attento bilanciamento tra valori etici, esigenze di tutela animale e principi di non discriminazione e parità di trattamento. Serve quindi trovare un equilibrio tra quello che prescrivono le norme del commercio internazionale e le norme di diritto UE (e, per quanto applicabile, di diritto interno) a tutela degli animali non umani, che spesso vengono percepiti come barriere al commercio soprattutto da parte di Stati meno sensibili alla questione animale.

Il presente capitolo si propone di illustrare, mantenendo un approccio critico, il rapporto tra diritto del commercio internazionale e tutela del benessere animale, con un particolare focus sulle possibilità che il sistema offre per adottare misure compatibili con gli obblighi multilaterali. Dopo questa introduzione (§ 1), il contributo si articola come segue: il paragrafo 2 analizza le principali misure di diritto interno, con specifico riferimento alla normativa UE, in termini di aggravio per le imprese e di commercio estero. Il paragrafo 3 si concentra sulla compatibilità con il diritto OMC, sulle eccezioni generali del GATT e sugli strumenti giuridici disponibili per tutelare il benessere animale nel rispetto delle regole del commercio internazionale. Infine, nelle conclusioni si propone una riflessione sul possibile futuro del benessere animale nel sistema multilaterale degli scambi, auspicando un'evoluzione che porti a una piena integrazione di tali valori negli accordi globali, sulla scorta delle esperienze maturate dall'UE.

---

**2** Cf. TFUE, Titolo III.

**3** Tra i principali attori del commercio internazionale, la Repubblica popolare cinese si è dimostrata particolarmente critica nei confronti di norme, vedi Li 2025.

## 2 Benessere animale e commercio internazionale alla luce del diritto UE

Come accennato in apertura, tra i principali attori del commercio internazionale l'UE si è distinta per l'attenzione riservata all'introduzione di misure a tutela degli animali. Si tratta di interventi che rispondono a esigenze di sensibilità etica e che si concentrano, pertanto, sul benessere animale, senza tuttavia spingersi a considerare i diritti degli animali nel loro complesso. Sin dall'introduzione delle prime misure orientate a migliorare il benessere animale, si è percepita una divisione tra Stati ad alta tutela e Stati a bassa tutela.<sup>4</sup> Le principali preoccupazioni degli operatori economici attivi in giurisdizioni con elevati standard (oltre che ambientali, igienico-sanitari o di welfare) sono ricadute soprattutto sui costi di produzione ritenuti sensibilmente maggiori. Nella pratica, maggiori costi di produzione possono tradursi nella perdita di mercati esteri, nella ricerca di outsourcing verso Paesi a costi (e con standard di benessere animale) più bassi e in dinamiche di concorrenza sleale all'interno dei medesimi mercati ad alti standard. Per questo motivo all'interno del dibattito si è diffusa la preoccupazione che standard più stringenti potessero compromettere la competitività europea, in particolare di fronte a realtà dove tali oneri sono meno gravosi.

Per verificare queste ipotesi, le autorità UE hanno promosso una serie di studi in merito. Il primo, del 2014, ha stimato l'entità dei costi aggiuntivi associati a standard più elevati<sup>5</sup> mentre il secondo del 2017 ha valutato l'impatto di tali costi sulla competitività.<sup>6</sup> I due studi menzionati arrivano alla conclusione che, pur presenti, i costi aggiuntivi connessi ad elevati standard di tutela animale non risultano determinanti, soprattutto se confrontati con altri costi affrontati dalla produzione extra-UE.

Parallelamente, è stata effettuata un'analisi sull'effetto degli elevati standard sulla produzione fuori dall'UE, considerando fenomeni per cui le imprese non-UE tendono comunque ad adottare gli standard europei per facilitare l'accesso a un mercato unico così ampio.<sup>7</sup> Le misure introdotte dall'UE in materia di benessere animale possono

**4** Vedi ad esempio Grethe 2007.

**5** Cf. Commissione europea, *Assessing Farmers' Costs of Compliance with Eu Legislation in the Fields of Environment, Animal Welfare and Food Safety*, ottobre 2014, AGRI-2011-EVAL-08.

**6** Cf. Commissione europea: Direttorato generale per la salute e la sicurezza alimentare ed Economisti Associati, *Study on the Impact of Animal Welfare International Activities - Executive Summary - Final Report*, Publications Office, 2017.

**7** Cf. *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Impact of Animal Welfare International Activities on the Competitiveness of European Livestock Producers in a Globalized World*, COM/2018/42.

infatti a tal proposito sollevare dubbi circa un'eventuale applicazione extraterritoriale della normativa. Tali perplessità derivano dal fatto che per poter vendere i propri prodotti all'interno del mercato unico europeo, i produttori stranieri sono tenuti a rispettare determinati standard imposti dalle norme UE, anche quando la produzione avvenga interamente al di fuori del territorio dell'Unione. Questo requisito può essere percepito come un tentativo dell'UE di estendere, in modo indiretto, la propria regolamentazione oltre i confini europei, incidendo sulle pratiche produttive di paesi terzi.

Tuttavia, in linea generale, non si può parlare di vera e propria extraterritorialità. L'efficacia delle norme UE al di fuori dei propri confini è infatti un effetto solo indiretto e non un tentativo di imporre un obbligo normativo diretto verso altri ordinamenti. È importante sottolineare che la normativa europea non obbliga i produttori di paesi terzi a modificare i propri processi produttivi in generale: sono gli operatori economici a scegliere liberamente se adeguarsi agli standard richiesti, al fine di ottenere l'accesso a un mercato economicamente rilevante come quello dell'UE. L'adesione agli standard, pur comportando potenzialmente un incremento dei costi di produzione, rappresenta infatti un requisito necessario per beneficiare delle opportunità commerciali offerte dal mercato unico.

Questa capacità dell'UE di esercitare un'influenza regolatoria oltre i propri confini è nota in dottrina come 'effetto Bruxelles' e rappresenta un esempio del ruolo dell'UE nell'influenzare i comportamenti di soggetti che si trovano fuori del territorio UE. L'attrattività del mercato unico, unita al potere di definire standard elevati in materia di sicurezza alimentare, ambiente e benessere animale, consente all'Unione di promuovere valori e principi ritenuti fondamentali anche al di là dei propri confini.<sup>8</sup>

Un ulteriore strumento attraverso il quale l'UE promuove il benessere animale a livello globale è costituito dagli accordi commerciali bilaterali e multilaterali (Pastorino, de Almeida 2023). L'inserimento, in tali accordi, di capitoli o clausole specifiche relative al rispetto degli standard sul benessere animale rappresenta un esempio di come l'UE utilizzi la propria politica commerciale comune come veicolo per la diffusione di norme etiche e sociali. In molti recenti accordi di libero scambio, come quelli stipulati con Cile,<sup>9</sup>

---

**8** Sull'effetto Bruxelles vedi Bradford 2020.

**9** Cf. Accordo Interim sul commercio tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, concluso a Bruxelles il 13 dicembre 2023, entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

Corea del Sud<sup>10</sup> o Canada,<sup>11</sup> l'UE ha ottenuto impegni, seppur di natura spesso programmatica o di cooperazione tecnica, a favore di standard più elevati nella protezione degli animali.

In questo modo, pur evitando un'imposizione diretta che sarebbe incompatibile, in linea generale, con i principi del diritto del commercio internazionale, l'UE riesce a incidere sulle politiche interne di paesi terzi, favorendo un progressivo innalzamento degli standard globali. Si tratta quindi di un modello di regolazione che coniuga la tutela del mercato interno con una strategia più ampia di promozione dei valori fondamentali su scala globale.

Ciò premesso, è importante sottolineare che l'adozione di norme da parte dell'UE in materia di benessere animale non può avvenire in modo arbitrario o svincolato dai limiti posti dal diritto internazionale, in particolare dalle regole dell'OMC. L'UE, pur godendo di un ampio margine per stabilire standard elevati per la tutela degli animali, è infatti vincolata al rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi multilaterali sul commercio. Tali obblighi mirano a garantire che le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni regionali non si traducano in barriere ingiustificate al commercio internazionale o in forme di protezionismo mascherato.

Se da un lato è vero che gli operatori economici dei paesi terzi restano liberi di scegliere se adeguarsi o meno agli standard europei (e quindi di accettare i costi necessari per poter accedere al mercato unico) dall'altro non si può trascurare il rischio che tali standard, se eccessivamente gravosi o percepiti come sproporzionati rispetto agli obiettivi dichiarati, siano considerati come ostacoli tecnici al commercio. In prima battuta, a lamentarsi potrebbero essere le imprese esportatrici, che si vedono costrette a sostenere spese aggiuntive per conformarsi a requisiti che, a loro giudizio, potrebbero non essere strettamente necessari o scientificamente giustificati. In un secondo momento, tali lamentele possono essere fatte proprie dai governi dei paesi esportatori, che hanno la facoltà di sollevare la questione nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC.

In tal senso, il diritto OMC, come si vedrà in seguito, offre strumenti specifici per bilanciare le esigenze di tutela degli interessi degli Stati, incluso il benessere animale, con la libertà degli scambi. Le misure adottate in materia di benessere animale dovranno essere applicate in modo non discriminatorio e proporzionato, evitando che

---

**10** Cf. Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, concluso a Bruxelles in 6 ottobre 2010, entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

**11** Cf. Accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada, concluso a Bruxelles il 13 ottobre 2016, entrato in vigore provvisoriamente il 21 settembre 2017.

la normativa si traduca in un trattamento arbitrario o ingiustificato nei confronti di determinati paesi esportatori o categorie di prodotti. Pertanto, la definizione delle politiche UE in materia di benessere animale richiede un delicato esercizio di bilanciamento: da un lato l'affermazione dei valori etici e sociali su cui si fonda l'ordinamento europeo, dall'altro il rispetto delle regole multilaterali che presidiano la correttezza e l'equità degli scambi internazionali. È proprio in questo spazio che si colloca il dialogo, spesso complesso, tra il diritto del commercio internazionale e le politiche di sostenibilità e benessere animale dell'UE delle quali si dirà in seguito.

### **3 Diritto dell'OMC e benessere animale**

#### **3.1 La natura dell'OMC**

Alla base dell'ordine del commercio internazionale si trova, come già accennato, il diritto dell'OMC. Prima di procedere oltre nella trattazione, è necessario un breve cenno all'OMC e al corpus di norme che compone quello a cui, per semplicità espositiva, ci si riferisce genericamente come diritto dell'OMC. Alla base del diritto dell'OMC si trova l'Accordo di Marrakesh che Istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,<sup>12</sup> che incorpora come allegati numerosi accordi frutto dei negoziati dell'Uruguay Round e che regolano i vari aspetti del commercio internazionale. Alla luce di ciò, nel testo si prenderà a riferimento il principale accordo avente ad oggetto il commercio di beni, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (secondo l'acronimo inglese GATT 1994 o semplicemente GATT).<sup>13</sup> L'Italia è membro dell'OMC sin dalla sua istituzione, ma la sua rappresentanza all'interno dell'organizzazione avviene tramite l'Unione europea. Sebbene l'UE non sia uno Stato, è comunque parte dell'OMC grazie a una clausola che consente alle unioni doganali pienamente autonome nella gestione delle relazioni commerciali esterne di aderire all'OMC come se fossero Stati.<sup>14</sup> L'UE, infatti, detiene una competenza esclusiva in materia di unione doganale e politica commerciale comune.<sup>15</sup>

---

**12** Cf. Accordo di Marrakesh che Istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

**13** Cf. Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in seguito GATT). Il GATT 1994 rimanda, per quanto concerne le norme di diritto sostanziale, all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947), anche questo contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakesh.

**14** Cf. Accordo di Marrakesh, art. XII.

**15** Cf. TFUE, art. 3.

### 3.2 Il Principio di non discriminazione commerciale

Ciò detto, le misure che gli Stati (o nel caso italiano l'UE) adottano in materia di commercio internazionale devono essere conformi al diritto dell'OMC. Dal momento che l'obiettivo dell'OMC è quello di favorire un commercio internazionale quanto più possibile libero da barriere e discriminazioni, è di particolare rilievo che siano conformi al diritto OMC quelle misure che vadano a limitare la circolazione di beni e servizi, anche quelle adottate a tutela del benessere animale. Che si tratti di divieti all'importazione o di importazione condizionata al rispetto di determinati standard sulla base dell'ordine pubblico, in ogni caso le misure dovranno rispettare il principio fondante che sta alla base del diritto dell'OMC, vale a dire quello di non discriminazione commerciali tra i paesi. Questo si traduce nell'obbligo di riconoscere lo status di nazione più favorita agli altri membri<sup>16</sup> e di applicare il trattamento nazionale.<sup>17</sup> Questi due obblighi sono accompagnati nel GATT dal divieto di restrizioni quantitative.<sup>18</sup> Per quanto, come accennato in apertura, si fa qui riferimento alle disposizioni del GATT, alcune delle disposizioni a cui si farà riferimento trovano formulazioni analoghe o simili in altri accordi rilevanti facenti parte del corpus del diritto OMC (Peters 2020, 284). In particolare sono rilevanti gli accordi di cui all'allegato 1A dell'Accordo di Marrakesh, che include gli accordi relativi al commercio internazionale di beni<sup>19</sup> e che operano come *lex specialis* in relazione al GATT (Marrella 2023, 205).

Quando uno Stato decide di introdurre una misura che limita il commercio internazionale, anche ai fini di tutela del benessere animale, questa deve essere conforme al principio di non discriminazione su cui si basa tutto il diritto dell'OMC. A tal proposito diventa centrale il concetto di prodotto analogo o, secondo l'espressione inglese, di like-product. L'espressione non è esplicitamente definita nel GATT, ma il significato lo si può ricavare dalla giurisprudenza dell'Organo di conciliazione dell'OMC, l'organo quasi-giurisdizionale di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri.<sup>20</sup>

---

**16** Cf. GATT, art. I; lo status della nazione più favorita è alla base del divieto di discriminazione tra partner commerciali e prevede, in sintesi, che un vantaggio commerciale accordato a un paese membro deve essere esteso immediatamente e incondizionatamente a tutti gli altri paesi partner commerciali.

**17** Cf. GATT, art. III; il trattamento nazionale impone ai paesi membri di trattare prodotti stranieri importati allo stesso modo dei prodotti nazionali simili.

**18** Cf. GATT, art. XI.

**19** Cf. Allegato 1A all'Accordo di Marrakesh. Sono in particolare di interesse: l'Accordo sulle barriere tecniche al commercio, l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, l'Accordo sull'agricoltura e l'Accordo sui sussidi.

**20** Cf. Allegato 2 all'Accordo di Marrakesh.

Tra i parametri individuati negli anni dall'Organo di conciliazione, due prodotti sono analoghi se possono entrare direttamente in competizione diretta o sostituirsi sul mercato sulla base, ad esempio, delle caratteristiche materiali, della finalità d'uso, dei gusti e delle preferenze degli acquirenti o ancora della classificazione doganale. L'Organo di conciliazione ha ripetutamente affermato che la valutazione di un bene come prodotto analogo deve essere fatta caso per caso ed in base al contesto specifico in cui si verifica una determinata controversia. In passato ha ad esempio ritenute like-products bevande alcoliche differenti composte con ingredienti differenti, sulla base del mercato di destinazione e delle dinamiche di questo.<sup>21</sup>

Un trattamento diverso di due prodotti classificati come analoghi andrebbe quindi a violare il principio di non discriminazione commerciale. Questo può avvenire sia in ingresso sul territorio doganale, ad esempio con meccanismi che favoriscano l'importazione di prodotti da un determinato paese a discapito di altri (in violazione dello status di nazione più favorita), sia una volta che il prodotto è entrato sul mercato, ad esempio assoggettandolo ad una tassazione maggiore rispetto ai prodotti analoghi (in violazione quindi del trattamento nazionale).

In relazione al benessere animale, si potrebbe ritenere che gli standard di protezione do quest'ultimo possano essere tenuti in considerazione nel determinare se due prodotti siano analoghi o meno. In tale ottica, prodotti ottenuti da processi che prevedano standard di benessere maggiore non sarebbero analoghi a prodotti ottenuti facendo ricorso a standard minori e potrebbero essere trattati in maniera diversa, con agevolazioni (o maggiori ostacoli) sia in ingresso che sul territorio (Peters 2020, 297). Tuttavia, se ciò non fosse possibile o a causa di fattori diversi dal benessere animale, due prodotti potrebbero risultare analoghi e dovrebbero quindi essere trattati allo stesso modo. Ciò potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi e gli interessi legittimi lo Stato si prefigge. Diventa a questo punto rilevante l'articolo XX del GATT,<sup>22</sup> che prevede, attraverso il meccanismo delle eccezioni generali, la possibilità per gli Stati membri dell'OMC di adottare delle misure restrittive del commercio altrimenti in violazione delle regole del GATT.

---

**21** Vedi Organo di appello OMC, *caso Giappone - Bevande Alcoliche II*, AB-1996-2.

**22** Cf. GATT, art. XX.

### 3.3 Eccezioni generali

#### 3.3.1 Cenni generali

Le eccezioni generali permettono quindi di applicare un trattamento differenziato anche a prodotti analoghi, a patto che le misure adottate siano funzionali ad un obiettivo legittimo, tra quelli elencati all'articolo XX e rispettino le condizioni generali della disposizione. Tali eccezioni generali possono rivelarsi un utile strumento proprio per casi in cui i prodotti finali siano funzionalmente e anche fisico-chimicamente analoghi ma lo Stato senta la necessità di porre comunque delle limitazioni al commercio per favorire, nel caso di cui si scrive, processi produttivi che tutelino maggiormente il benessere animale.<sup>23</sup>

L'articolo XX del GATT prevede che le misure introdotte nell'ambito delle eccezioni generali, misure quindi altrimenti in violazione del principio di non discriminazione, soddisfino due condizioni. La prima è che tali misure debbano applicarsi in maniera da non risultare in una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né in restrizioni 'mascherate' al commercio internazionale.<sup>24</sup> La seconda condizione che le misure introdotte devono soddisfare è quella di rientrare nell'ambito di una delle eccezioni generali previste dall'articolo XX del GATT.<sup>25</sup> Alcune delle eccezioni generali previste possono, in linea di

---

**23** Vedi ad esempio Offor, Walter 2017.

**24** Cf. GATT, art. XX che recita «Sempre che l'applicazione non sia fatta in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria, o ingiustificata, tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere un palliamento di restrizione del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o d'applicare delle misure».

**25** Cf. GATT, art. XX. La lista completa delle eccezioni generali comprende le misure «a. necessarie alla tutela della morale pubblica; b. necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali; c. attenenti all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento; d. necessarie ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, come, a cagione d'esempio, le leggi e i regolamenti che attengono all'applicazione delle misure doganali, all'esercizio di monopoli in conformità del numero 4 dell'articolo II, o dell'articolo XVII, alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti d'autore e di riproduzione e alle misure intese a impedire delle pratiche che possano trarre in errore; e. attenenti a merci fabbricate nelle prigioni; f. intese alla protezione di tesori artistici, storici, o archeologici, nazionali; g. attenenti alla conservazione di risorse naturali esauribili, qualora siano applicate insieme con delle restrizioni su la produzione o il consumo nazionali; h. prese nell'applicazione di obblighi contratti in virtù d'una convenzione intergovernativa su un prodotto primario, conchiusa secondo i criteri comunicati alle Parti contraenti, né da queste disapprovati, oppure comunicata alle medesime, né da esse disapprovata; i. istituenti delle restrizioni sull'esportazione di materie prime, prodotte nell'interno del Paese e necessarie ad assicurare le quantità occorrenti a un'industria nazionale di trasformazione, durante gli intervalli in cui, in esecuzione di un disegno governativo di stabilizzazione, il prezzo nazionale di esse sia mantenuto inferiore a quello mondiale, sempre che tali restrizioni non cagionino un accrescimento delle

principio, permettere agli Stati l'introduzione di misure volte a tutelare il benessere animale: si tratta di misure a protezione della moralità pubblica di cui all'articolo XX lett. a); di misure a tutela della salute di cui all'articolo XX lett. b); e di misure volte alla conservazione di risorse naturali esauribili di cui all'articolo XX lett. g).

### 3.3.2 La moralità pubblica come eccezione generale (art. XX lett. a))

La principale disposizione che consente l'introduzione di restrizioni a tutela, seppur indiretta, del benessere animale è quella che permette agli Stati di adottare eccezioni generali laddove queste risultino necessarie per la protezione della moralità pubblica.<sup>26</sup> Tale previsione, contenuta nell'articolo XX lettera a) del GATT, rappresenta uno strumento giuridico di grande rilievo, in quanto apre alla possibilità di contemperare gli obblighi derivanti dal libero commercio internazionale con esigenze etiche e morali condivise dalla comunità di riferimento.

Su questa base si fondava il divieto introdotto dall'Unione europea con il Regolamento (CE) n. 1007/2009,<sup>27</sup> con il quale l'UE si prefiggeva di uniformare e regolamentare la circolazione, all'interno del mercato unico, dei prodotti derivati dalla foca. Il Regolamento (CE) 1007/2009 vietava l'ingresso di tali prodotti sul mercato europeo, giustificando la misura con il fatto che le pratiche di caccia alla foca avevano suscitato una profonda preoccupazione nell'opinione pubblica, specialmente tra coloro che dimostravano una maggiore sensibilità nei confronti del benessere animale.<sup>28</sup> L'unica deroga prevista riguardava i prodotti ottenuti attraverso metodi di caccia tradizionali, in particolare quelli riconducibili alla cultura

---

esportazioni o della protezione accordata a siffatta industria nazionale, né siano contrarie alle disposizioni del presente accordo concernenti la non discriminazione; j. essenziali per l'acquisto o la ripartizione di prodotti che fossero localmente o generalmente scarsi; sempre che queste misure siano comportabili con il principio per il quale tutte le Parti contraenti hanno diritto a un'equa porzione dell'approvvigionamento internazionale e che le misure le quali siano incompatibili con le altre disposizioni del presente accordo vengano revocate come prima non abbiano più luogo le contingenze che le hanno cagionate. Le Parti contraenti esamineranno non più tardi del 30 giugno 1960, se le disposizioni della presente lettera debbano essere mantenute in vigore».

**26** Cf. GATT, art. XX lett. a).

**27** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE) (in seguito Regolamento (CE) n. 1007/2009). GU L 286 del 31.10.2009, 36-9.

**28** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009, Consideranda 4.

inuit e ad altre popolazioni indigene, a condizione che tali pratiche contribuissero effettivamente alla sussistenza delle comunità stesse.<sup>29</sup>

L'attuazione del Regolamento 1007/2009 ha dato luogo ad un contenzioso tra l'UE e il Canada e la Norvegia, i principali esportatori colpiti dalle restrizioni. La norma, infatti, così come formulata, consentiva l'ingresso della maggior parte dei prodotti originari della Groenlandia, mentre escludeva quelli di provenienza canadese e norvegese, anche quando ottenuti da comunità inuit residenti in tali Paesi. Il caso, noto come Seal Products Case,<sup>30</sup> venne esaminato tra il 2011 e il 2013 dall'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, attraverso i due gradi di giudizio. L'Organo di appello confermò la decisione di primo grado nella parte in cui veniva riconosciuta la legittimità dell'eccezione generale fondata sulla moralità pubblica, discostandosi però dall'interpretazione del panel su taluni profili applicativi.

L'Organo di appello accolse le preoccupazioni europee relative al benessere animale, ritenendo ammissibili le restrizioni alle importazioni ex articolo XX lett. a), poiché la tutela della moralità pubblica rappresenta un obiettivo legittimo e le limitazioni alle importazioni erano considerate lo strumento più realistico per conseguire tale protezione (Peters 2020, 312). Tuttavia, furono rilevate criticità legate all'applicazione ambigua e potenzialmente arbitraria della deroga prevista, in quanto non risultava chiaro come le pratiche inuit in Canada e Norvegia sollevassero le obiezioni di moralità pubblica che giustificavano il divieto generale, mentre quelle in Groenlandia fossero accettabili. L'Organo evidenziò come la valutazione della moralità pubblica debba essere coerente con i valori prevalenti all'interno dello Stato adottante e non discriminatoria nei confronti di prodotti ottenuti mediante pratiche identiche. In conclusione, il divieto introdotto dal Regolamento (CE) 1007/2009 fu giudicato in parte non conforme alle regole OMC, configurando una discriminazione ingiustificata, e l'UE fu invitata a modificare le disposizioni, cosa avvenuta con il Regolamento (UE) 2015/1775.<sup>31</sup>

Oltre alla questione della compatibilità formale, questo precedente rappresenta un importante riconoscimento della possibilità di proteggere, seppur indirettamente, il benessere animale nell'ambito del commercio internazionale. Si tratta infatti dell'unico caso in cui l'OMC ha espressamente validato il ricorso alla moralità pubblica

---

**29** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009, art. 3.

**30** In merito vedi Howse, Langille 2012; Mavroidis 2015.

**31** Cf. Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 262 del 7.10.2015, 1-6.

per giustificare misure restrittive fondate su valori etici, pur sottolineando che i criteri erano stati applicati dall'UE in maniera discriminatoria. Ciò riflette un'evoluzione della sensibilità collettiva, in cui il benessere animale viene elevato a questione di moralità pubblica, rientrando tra i principi fondamentali su cui si reggono gli ordinamenti giuridici degli Stati. Pertanto, sebbene l'UE possa in futuro estendere tali ragionamenti ad altre tipologie di prodotti di origine animale, occorrerà sempre garantire che le misure siano proporzionate, non discriminatorie e strettamente connesse ai valori riconosciuti nello spazio geografico (e giuridico) di riferimento (Peters 2020, 316).

### 3.3.3 La tutela della salute come eccezione generale (art. XX lett. b))

Un'ulteriore ipotesi di eccezione generale che potrebbe teoricamente essere invocata per la tutela del benessere animale è quella prevista dall'articolo XX lettera b), che autorizza misure necessarie a proteggere la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante.<sup>32</sup> Tuttavia, è importante notare come questa disposizione faccia espresso riferimento alla protezione della vita e della salute, senza menzionare il benessere in maniera diretta. Nel contesto dell'OMC, i due concetti sono infatti distinti, come si può evincere dal fatto che, ad esempio, l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie non riconosce gli standard sul benessere animale elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OMSA) come vincolanti (Peters 2020, 301). Ciò è probabilmente legato alla maggiore difficoltà di definire criteri oggettivi e universalmente accettati in materia di benessere animale rispetto a quelli relativi alla salute. Tale interpretazione dell'articolo XX lett. b) del GATT (e di disposizioni simili riprodotto in accordi quali appunto l'Accordo sulle misure fitosanitarie) porta ad escludere il benessere animale dalle motivazioni per le quali uno Stato può adottare misure giustificabili come eccezione generale.

Nonostante questo limite formale, non può essere ignorata l'evidente connessione esistente tra salute e benessere animale. Le condizioni di stabulazione, di trasporto e di allevamento influiscono non solo sulla salute fisica ma anche sulla salute mentale ed il conseguente benessere psichico degli animali, come riconosciuto in maniera crescente da studi scientifici.<sup>33</sup> Tale legame è stato esplicitato, ad esempio, nel Regolamento (UE) 2016/429 sulla salute animale, in cui si afferma che salute e

---

**32** Cf. GATT, art. XX lett. b).

**33** In merito vedi, ad esempio, Broomm 1991.

benessere sono aspetti strettamente interconnessi e che si influenzano reciprocamente.<sup>34</sup> Inoltre, il benessere animale è anche correlato alla sicurezza alimentare: un animale allevato in condizioni di benessere adeguato ha minori probabilità di sviluppare patologie che potrebbero avere ricadute sulla salute umana (Husu Kallio 2008). In quest'ottica, l'interpretazione tradizionale dell'articolo XX lett. b), che separa rigidamente i concetti di salute e benessere, appare ormai riduttiva e superata. Gli Stati potrebbero dunque fondare misure di tutela del benessere animale sul nesso con la salute, sia quella umana che quella mentale dell'animale, valorizzando questo collegamento per rientrare nell'ambito delle eccezioni consentite dal GATT (Peters 2020, 303-4).

### 3.3.4 La conservazione delle risorse esauribili come eccezione generale (art. XX lett. g))

Una terza base giuridica per misure a favore del benessere animale può essere individuata nell'articolo XX lett. g), relativo alla conservazione delle risorse naturali esauribili.<sup>35</sup> Gli animali e i loro prodotti possono rientrare tra le risorse naturali, ma il requisito dell'esauribilità circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai casi in cui le specie siano minacciate di estinzione. A tal proposito diventa rilevante la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione,<sup>36</sup> che prevede tre liste di specie animali a rischio<sup>37</sup> ed un meccanismo di aggiornamento periodico di tali liste durante la conferenza delle parti.

Il ricorso all'articolo XX lett. g) per il benessere animale si presenta dunque più limitato rispetto alle ipotesi precedenti basate sul ricorso alle disposizioni delle lett. a) e b) del medesimo articolo. Innanzitutto, non potrebbe essere invocato per giustificare misure di tutela del benessere degli animali da macello, poiché tali interventi non sarebbero funzionali alla conservazione della specie. Tuttavia, vi sono casi specifici in cui il benessere animale è strettamente legato alla sopravvivenza della specie, ad esempio quando la salvaguardia delle condizioni di vita e di riproduzione è condizione necessaria per il mantenimento della popolazione animale. Questa connessione tra

---

**34** Cf. Regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 84 del 31.3.2016, 1-208.

**35** Cf. GATT, art. XX lett. g).

**36** Cf. Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1 luglio 1975.

**37** Cf. Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, Allegati 1, 2 e 3.

benessere e conservazione offre agli Stati uno spazio d'azione che, seppur ristretto, può risultare strategico nell'adottare restrizioni al commercio che mirino contemporaneamente alla conservazione ed al benessere animale (Peters 2020, 308-9).

#### **4 Conclusioni**

Le eccezioni generali previste dall'art. XX del GATT, così come le disposizioni analoghe riprodotte in altri accordi che compongono l'architettura del diritto dell'OMC, non rappresentano l'unico strumento a disposizione degli Stati per promuovere il benessere animale nel contesto del commercio internazionale. In linea teorica, ulteriori strumenti giuridici previsti dal diritto dell'OMC potrebbero essere impiegati per raggiungere tale obiettivo: tra questi si possono menzionare l'uso mirato di dazi doganali, l'introduzione di regimi di etichettatura che valorizzino pratiche rispettose del benessere animale, l'adozione di sussidi a sostegno di filiere sostenibili, nonché il ricorso a pratiche anti-dumping ispirate a finalità etiche. Tali soluzioni, per quanto possano risultare efficaci nel breve termine nel creare incentivi economici o barriere indirette a pratiche lesive, mantengono tuttavia un carattere perlopiù emergenziale e frammentario. Si tratterebbe infatti di interventi che agiscono per lo più in reazione a criticità specifiche, piuttosto che offrire un quadro stabile e condiviso di tutela.

Certamente, tali misure potrebbero contribuire a promuovere standard più elevati e a orientare i mercati verso forme di commercio internazionale più consapevoli e rispettose, soprattutto laddove fossero adottate in modo coordinato dai principali attori globali. Tuttavia, esse resterebbero ancorate a una logica incentrata sui bisogni e sulle sensibilità dell'essere umano, siano essi di natura economica, etica o morale, piuttosto che sul riconoscimento dell'animale come portatore di un valore intrinseco, meritevole di tutela in quanto tale.

Una risposta più ambiziosa e strutturale potrà realizzarsi solo quando il benessere animale verrà integrato esplicitamente nei grandi accordi multilaterali sul commercio internazionale, superando l'attuale frammentazione normativa. L'esperienza maturata dall'UE, che da anni inserisce clausole sul benessere animale nei propri accordi bilaterali e regionali, potrebbe costituire un modello virtuoso su scala globale. In tale prospettiva, i futuri accordi dovrebbero ispirarsi non solo alle linee guida già elaborate da organismi internazionali come l'OMSA, ma soprattutto promuovere un cambio di paradigma, provando ad andare oltre anche al concetto stesso di benessere animale: l'adozione di un approccio ecocentrico, che riconosca il valore intrinseco dell'animale e ne affermi la dignità come soggetto di tutela giuridica, al di là dell'utilità o del beneficio per l'uomo.

Attualmente, infatti, anche gli sviluppi più animal-friendly del diritto del commercio internazionale rimangono ancorato a una logica centrata sul linguaggio del benessere, più che su quello dei diritti, e questa impostazione si riflette chiaramente nei meccanismi oggi disponibili. L'auspicio, dunque, dovrebbe essere quello di superare anche tale limite concettuale, per orientare la disciplina verso un autentico ripensamento del rapporto tra l'uomo e gli altri animali. Solo un tale ripensamento consentirà di coniugare la liberalizzazione del commercio con un autentico progresso etico e civile della comunità internazionale.

## Bibliografia

- Anand, S. (2023). «The Intersection of Animal Welfare with International Trade Law». *International Journal of Law Management & Humanities*, 6(3), 3478-83. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.115216>.
- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford: Oxford University Press.
- Broomm, D. (1991). «Animal Welfare: Concepts and Measurement». *Journal of Animal Science*, 69, 4167-75. <https://doi.org/10.2527/1991.69104167x>.
- Grethe, H. (2007). «High Animal Welfare Standards in the Eu and International Trade – How to Prevent Potential 'Low Animal Welfare Havens'?». *Food Policy*, 32(3), 315-33. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.06.001>.
- Howse, R.; Langille, J. (2012). «Permitting Pluralism: The Seal Products Dispute and Why the WTO Should Accept Trade Restrictions Justified by Noninstrumental Moral Values». *The Yale Journal of International Law*, 37, 367-432. <https://ssrn.com/abstract=1969567>.
- Husu-Kallio, J. (2008). «Animal Health and Animal Welfare – Is It the Same Thing?». *Acta Veterinaria Scandinavica*, 50(1), S2. <https://doi.org/10.1186/1751-0147-50-S1-S2>.
- Li, H. (2025). «Animal Welfare Barriers Under the Framework of International Trade and China's Legal Responses». *Direito Internacional e Globalização Econômica*, 4(4), 148-66. <https://doi.org/10.23925/2526-6284/2024.v4n4.71625>.
- Marrella, F. (2023). *Diritto del commercio internazionale*. Padova: CEDAM.
- Mavroidis, P.C. (2015). «Sealed with a Doubt: EU, Seals, and the WTO». *European Journal of Risk Regulation*, 6(3), 388-95. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00004839>.
- Offor, I.I.H.; Walter, J. (2017). «The Applicability of GATT Article XX(a) to Animal Welfare». *The UK Journal of Animal Law*, 1(1), 10-20. [https://strathprints.strath.ac.uk/72291/1/Offor\\_Walter\\_UKJAL\\_2017\\_The\\_applicability\\_of\\_GATT\\_article\\_XX\\_a\\_to\\_animal.pdf](https://strathprints.strath.ac.uk/72291/1/Offor_Walter_UKJAL_2017_The_applicability_of_GATT_article_XX_a_to_animal.pdf).
- Pastorino, L.F.; de Almeida, W.C. (2023). «Review: Impact of Bilateral Trade on the Promotion of Animal Welfare Rules. The Case of Trade Relations Between the European Union and Mercosur». *animal*, 17(4), 100837. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100837>.
- Peters, A. (2020). «Animals in International Law». *Collected Courses of The Hague Academy of International Law – Recueil des Cours*, 410, 95-544. <https://doi.org/10.1163/1875-8096>.